



10 17734

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1706/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 635 /DA del 14 OTT 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Conferimento incarico impegno e liquidazione fattura n° 13_19 del 23/09/2019 – Avv. Platania Giancarlo. Giudizio Valenti Vincenza/Cas. Giudice di Pace di Messina R.G. n° 3013/15.

Premesso:

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'Avv. Platania Giancarlo l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio promosso dalla sig.ra Valenti Vincenza dinanzi al Giudice di Pace di Messina rilasciando apposita procura che si allega, senza provvedere a predisporre il relativo Decreto di incarico;

Che il legale di fiducia incaricato Avv. Platania Giancarlo ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa pari ad € 416,00 oltre Iva;

Che il giudizio si è concluso con la Sentenza n° 443 del 29/01/2016 che si allega;

Che l'Avv. Platania Giancarlo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 13_19 del 23/09/2019 per l'importo di € 507,52 incluse spese;

Ritenuto che per liquidare la sopra menzionata fattura occorre impegnare l'intero importo;

Vista la deliberazione n° 4/AS di adozione del bilancio consortile 2019/2021, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 1874/S3 del 26/07/219

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Prendere atto del conferimento dell'incarico all'Avv. Platania, per il giudizio in oggetto;
- Impegnare la somma di € 507,52 al cap. 42 del corrente Bilancio d'Esercizio, che presenta adeguata disponibilità;
- Liquidare la fattura n° 13_19 del 23/09/2019, che si allega in copia, dell'importo di € 507,52 all'Avv. Platania Giancarlo c.f. PLTGCR82E10F158N con studio in Via Nazionale, 121 – 98043 Rometta (Me), tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT46L0760116500001006682700
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Funz. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 2651 Atto 2019
Importo € 507,52
Disponibilità Cap. 62 Atto 2019
Data 11/12/19 / MT



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

161/15

1206

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**

Progressivo di invio: **13**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03151290834**

Codice fiscale: **PLTGCR82E10F158N**

Denominazione: **giancarlo platania**

Albo professionale di appartenenza: **ALBO AVVOCATI**

Provincia di competenza dell'Albo: **ME**

Numero iscrizione all'Albo: **3341**

Data iscrizione all'Albo: **2011-10-19** (19 Ottobre 2011)

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale n. 121**

CAP: **98043**

Comune: **Rometta**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **plataniagiancarlo@live.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane -**

Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**

CAP: **98122**

Comune: **Messina**

Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-23** (23 Settembre 2019)
Numero documento: **FATTPA 13_19**
Importo totale documento: **507.52**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **80.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **16.00**
Imponibile previdenziale: **400.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorario giudizio Valenti Vincenza / C.A.S. (GdP Me Nrg. 3013/15)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **400.00**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **416.00**
Totale imposta: **91.52**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-09-23** (23 Settembre 2019)
Importo: **427.52**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**
Codice IBAN: **IT46L0760116500001006682700**
Codice BIC: **BPPIITRRXXX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **convenzione determ. compensi.PDF**
Nome dell'allegato: **procura.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Procura alle liti

rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata art. 83, co. 3, c.p.c.) e relativa al contenzioso promosso da VALENTI VINCENZA dinanzi al G.d.P. di Messina, per rappresentare e difendere il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) conferisco mandato all'avvocato GIANCARLO PLATANIA c.f. PLTGCR82E10F158N con ogni facoltà di legge.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03.

Il Presidente
Dott. Rosario Faraci

Per autentica
Avv. GIANCARLO PLATANIA

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 15417

del 21-06-2016 Sez. A



161/15

CORVA

N. 442/16.../10... R. Ben
N. 3013/15.../15... R.A.C.
N. 242/16... Cron.
N. 268/16... Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. PAOLO CURRO'

ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nella causa iscritta al n°3013/2015 Reg. Gen. decisa all'udienza del 29 Gennaio 2016

TRA

VALENTI Vincenza residente a Messina domato rapp.re e difesa dall'Avv. Giacomo INGRAO con studio a Messina Via F. Crispi n. 8 ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante, domato per la carica in Contrada Scoppo, Messina, rapp.re e difeso dall'Avv. Giancarlo PLATANIA, con studio in Messina Via Faranda n°4

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19.03.2015 per l'udienza del 08.07.2015, la sign.ra VALENTI Vincenza conveniva in giudizio il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni riportati dalla propria autovettura in seguito ad un sinistro verificatosi sulla tangenziale A/20 con direzione ME/CT. L'autore precisava che, in data 16.07.2013 alle ore 17:00 circa mentre il Sig. Maglione Pietro alla guida dell'autovettura dell'attrice tipo Volkswagen Polo Tg EK515XJ, percorreva la tangenziale A/20, giunto all'interno della galleria "San Giovanni", nel tentativo di evitare un cane di grossa taglia che improvvisamente invadeva la carreggiata, perdeva il controllo del mezzo sbattendo con la parte anteriore dx contro la banchina delimitante la carreggiata. A seguito dell'impatto

L'auto riportava danni quantificati in € 4.999,60 giusto preventivo in atti. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Messina e redigeva apposito rapporto di incidente. Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane, tramite raccolta a.r. 14.10.13 rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni e prova per testi. Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE contestando sia l'an che il quantum debeatur ritenendo insussistente una responsabilità ex art. 2051 C.c. ed una colpa esclusiva del danneggiato, quindi chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice. La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2016

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltra, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattuti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. Dapprima si impostava tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. in sostanza, azionavano nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che imponeva anzitutto di valutare se il fatto dedotto potesse essere ricondotto alla figura evocata, dovendosi praticamente stabilire se, a fronte della collisione di un'autovettura con un cane presente sulla autostrada, potesse trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la

giunsprudenza più recente (Cassa, 13 gennaio 2003, n. 208, ch., nonché Cassa, 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'inossigenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto, all'uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo è di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c.

Non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono, per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una spieca di custodia possibilia del controllo in capo al custode della strada consente di configurare una sua posizione di custodia sulla cosa. Giò posto, va ricordato, come la responsabilità per i danni causati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il mero consenso tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non prevede né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altra parte, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto zoologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Oppure, nel merito è stata pienamente dimostrata la dinamica del ministero grazie all'audizione del sig. Urti Salvatore che all'udienza del 21.12.2015 dichiarava: «...non ho mai avuto conoscenza di essere stato incaricato di...».

AI sensi dell'art. 2 n. 3 lett. A del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, è prescritto che l'autostrada sia "dotata di recinzione". In tal modo si è costituita, da un lato, una legittima aspettativa degli utenti dell'autostrada di non trovarsi "presente esterne" alla circolazione ordinaria; dall'altro, uno specifico dovere di sistemare lungo la strada, soprattutto quando essa — come nel caso — sia alla stessa altezza di un piano di campagna adiacente — una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall'esterno, nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo. Onde non vi sono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del fatto così come allegato dall'autore. E' di esso non poteva che rispondere il gestore della tratta che in questo caso è il Consorzio Autostrade. In sostanza, in considerazione della natura del pericolo denunciato, è rimesso all'ente convenuto di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stessa fosse stata imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689-08, *"In ogni di report per la progettazione delle norme di regolamento di cui spieghi d'essi necessari per la progettazione di un'autostrada, nonché per il settore dell'autostrada prima l'esecutiva di cui facili e nell'ambito dei massimi del tempo sia garantita l'efficienza della risposta alle eventualità di pericolo, nonché la protezione degli utenti dell'autostrada"*).

valore preventivo e non fattura come dichiarato si liquida la somma complessiva corrispondente di € 4.000,00 oltre interessi legali dal sinistro sino al soddisfatto. Le spese del giudizio segnano la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata dall'attrice Sigrta VALENTI Vincenza e, per l'effetto, **CONDANNA** il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rappresentante, al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 4.000,00 per danni al mezzo oltre interessi legali dal giorno dal sinistro sino al soddisfatto.
- 2) **CONDANNA** il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice che si liquidano in complessivi € 1.600,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA.

La sentenza è esecutiva come per legge.

È così deciso in Messina il 20/01/2016.

Il Giudice di Pace
(Avv. Paolo Curò)

UFFICIO GIUDICE DI PACE
MESSINA

23 FEB 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Marino



Copy P.E.x Avv. F.

E' copia conforme all'originale

Appresso marche per 2x6174

Messina 14 giugno

Foto E. Pizzimenti - Cagliari
Carlo Giacomo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandanti e tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a richiesta esperti di mettere ad esecuzione il presente Ordine al Prefetto dell'Ufficio di servizi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di consentire quanto sia legalmente richiesto.

A richiesta dell'Avv. Ricardo Inzerio

nell'interesse di VALANTI VINCENZO

Messina 14 giugno 2010

Foto E. Pizzimenti - Cagliari
Carlo Giacomo

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv. Ricardo Inzerio

nell'interesse di VALANTI VINCENZO

Messina 14 giugno 2010

E. Pizzimenti - Cagliari
Carlo Giacomo